

MILANO  
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

## Case per vacanze (CAV) e locazioni turistiche in Lombardia Codice identificativo di riferimento (CIR)

Deliberato dalla **Giunta regionale lombarda** – dello scorso 28 giugno – la disciplina del **“Codice identificativo di riferimento” (CIR)** per **case ed appartamenti per vacanze (CAV)** e per gli **alloggi dati in locazione per finalità turistiche**.

La Delibera completa il percorso di **contrasto all’abusivismo** avviato con la legge regionale 27/2015 e successivamente con la legge regionale 7/2018 e stabilisce che:

- ✓ **il CIR corrisponde al “codice regione” attribuito a CAV/affitti brevi al momento dell’iscrizione al portale Turismo 5 per la gestione dei flussi turistici** <https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/>
- ✓ tale codice è generato automaticamente dal portale **Turismo 5** e richiede, come **prerequisiti**, l’avvenuta **comunicazione di avvio attività al Comune** e l’avvenuta **registrazione sul sito “Alloggiatiweb” per gli obblighi di denuncia degli ospiti alla Polizia di Stato** <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/>
- ✓ tale codice è **univoco** ed è costituito da: **6 caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del Comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura, 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.**

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha deliberato, all’unanimità, si differire l’entrata in vigore dell’obbligo di attribuzione del CIR (in precedenza prevista per il primo di settembre) al **1° novembre 2018**: a partire da questa data il CIR dovrà essere indicato su **tutti gli strumenti pubblicitari e di promozione/commercializzazione dell’offerta – scritti, stampati o digitali** – e l’obbligo di esposizione sarà a carico di chiunque pubblicizzi, promuova o commercializzi (quindi dei titolari dell’annuncio, come avviene per le indicazioni della Certificazione Energetica): **gestori** stessi delle unità immobiliari, **intermediari immobiliari, gestori di portali telematici.**

Ai sensi della legge regionale 27/2015, art. 39 c. 3bis, i soggetti che contravvengono all’obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata, falsa o ingannevole sono passibili della **sanzione pecuniaria da € 500 a € 2.500** per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata (quindi per ogni annuncio commerciale). I controlli sono in capo ai **Comuni**.

Il principio dal quale è partito questo provvedimento è il contrasto all’abusivismo nel settore turistico, mirando ad aumentare trasparenza e sicurezza e fornendo ai Comuni uno strumento utile per la loro attività di controllo. L’introduzione del CIR rende più verificabile l’attività extralberghiera fornendo **maggiori garanzie ai consumatori e tutelandoli da eventuali annunci ingannevoli.**